



ORDINANZA N. 70 DEL 16 OTT 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE TEMPORANEO FINALIZZATI A PREVENIRE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio e dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 1 e 2 comma 1;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge del 07/10/2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale da COVID-19" con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19", è stato disposto "sull'intero territorio nazionale dal 13 ottobre 2020 è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" nonché l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Visto il D.P.C.M. del 13 Ottobre 2020 che all'art. 1 lett. ee) prevede, tra l'altro, che "le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21:00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21,00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che:

- Sono vietati gli assembramenti di persone in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;



COMUNE DI TARANTO

- è possibile il verificarsi di assembramenti in aree pubbliche dovuto all'acquisto da parte dei cittadini del consumo di prodotti di pasticceria e bevande presso bar, pasticcerie, nonché presso mezzi attrezzati (Track Food) che effettuano la vendita in modalità di commercio ambulante;
- che la ratio del provvedimento è quella di evitare assembramenti legati alla vita notturna per cui si ritiene necessario stabilire una limitazione orario per le attività di bar, pasticcerie, gelaterie, etc.. stabilendo l'apertura alle ore 06,00 del mattino

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario concorrere ad individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento atte a contenere e finalizzate ad eliminare il grave pericolo e scongiurare l'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Visti:

- L'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;
- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- Vista l'Ordinanza Regione Puglia n. 374 del 03.10.2020;
- Visto il D.C.P.M. del 13.10.2020;

Per tutto quanto richiamato e considerato e vista la propria O.S.n.69 del 14.10.2020 di chiusura, dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del giorno seguente, sino a tutto il 13.11.2020 di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale;

ORDINA

A far data dal 17 ottobre 2020 e sino al 13 novembre 2020:

- La chiusura dalle ore 24,00 alle ore 06,00 del giorno seguente di tutte quelle attività preposte alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande;
- Sono consentite nella fascia oraria di chiusura tutte le attività di preparazione dei prodotti, di pulizia, carico e scarico prodotti e quant'altro necessario ai fini della regolare e funzionale apertura delle attività commerciali di vendita e somministrazione; resta, quindi, vietata la vendita al dettaglio in tale fascia di orario.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 83/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2020, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 (quattrocento) a euro 1.000,00 (mille/00), così come previsto dall'art. 4 del D.L. n.19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si



COMUNE DI TARANTO

applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività

da 5 (cinque) a 30 (trenta) giorni.

DISPONE

- Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Taranto;
- di inviare copia alla Direzione Attività produttive e al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di inviare copia al Sig. Prefetto al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO

Rinaldo Melucci